



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO SU STRUMENTI E
PROCESSI D'INDIRIZZO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SULLE SOCIETÀ "CONTROLLATE" A
CAPITALE PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34/29.03.2011

In vigore dal 1° maggio 2011

Nota introduttiva al Regolamento

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata dalla genesi di strumenti operativi individuati nelle società a totale capitale pubblico.

Ciò determina la trasformazione dell'Ente pubblico in *holding* finalizzata al conseguimento delle proprie competenze istituzionali, anche attraverso lo strumento societario.

Tale nuovo ruolo necessita quindi di moderni strumenti di *governance* in modo da assicurare all'Ente adeguate prerogative di indirizzo, programmazione e controllo capaci di guidare le società verso gli obiettivi dell'Amministrazione. Peraltro tale necessità di *governance* è stata recepita dalla bozza di "Carta delle Autonomie" approvata in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri del 15.07.2009 ed attualmente all'esame del Senato nell'ambito del disegno di legge di riforma delle autonomie locali.

Il modello di *governance* individuato, consente all'Amministrazione di indirizzare le scelte societarie, programmare le attività e controllarne i risultati, in termini strategici e gestionali, con particolare attenzione all'equilibrio economico societario. I processi e gli strumenti della *governance*, analogamente agli strumenti di governo adottati dall'Ente Provincia, permettono la realizzazione del controllo *ex ante* - piano strategico e budget previsionale -, del controllo *in itinere* - report di rendicontazione semestrale - e di controllo *ex post* - bilancio consuntivo e documenti di rendicontazione allegati.

E' evidente quindi l'analogia delle modalità di *governance* con gli strumenti di programmazione e controllo propri dell'Amministrazione, anche rispetto ai termini di adozione. Ciò proprio al fine di costruire un sistema integrato di programmazione, controllo e valutazione dell'azione amministrativa, capace di guidare l'Ente e le sue società partecipate verso il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Si ritiene quindi opportuno rafforzare ed armonizzare, con uno specifico Regolamento, le modalità operative per l'espletamento delle funzioni di governo delle società in cui la Provincia detiene la totalità del capitale sociale o la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

SOMMARIO

TITOLO PRIMO	4
PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità	4
Articolo 2 - Società controllate	4
TITOLO SECONDO	4
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE	4
Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione	4
Articolo 4 - Principi informativi dell'attività del soggetto gestore	4
Articolo 5 - Contratto di servizio	5
Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività	5
Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione	6
Art. 8 - Nomina e revoca degli amministratori	6
Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori	7
TITOLO TERZO	7
LA FUNZIONE DI CONTROLLO	7
Articolo 10 - Controllo strategico e gestionale	7
Articolo 11 - Controllo operativo	7
Articolo 12 - Controllo economico patrimoniale	8
Articolo 13 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale	8
Articolo 14 - Norme transitorie e finali	8

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure con le quali la Provincia di Livorno esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle società controllate, anche ai fini dell'affidamento di servizi in forma diretta (in house providing).
2. L'attività di controllo si configura "funzione di diritto pubblico" e consiste in attività di controllo di tipo strategico, gestionale ed economico analoga all'attività di controllo esercitata sui servizi gestiti direttamente dall'Ente.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire la rispondenza dell'azione delle Società, per la produzione di servizi strumentali all'Ente Provincia, ai principi normativi e di equilibrio economico-patrimoniale per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Articolo 2 - Società controllate

1. Si definiscono società controllate, ai fini del presente regolamento, le società di capitali di cui la Provincia: dispone della totalità del capitale sociale o della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
2. La Provincia esercita le funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle specifiche finalità ed oggetti per cui le società sono state costituite. Gli organi societari delle controllate perseguono gli indirizzi generali definiti dalla Provincia e si uniformano agli obiettivi indicati per la gestione societaria.
3. La gestione delle società deve essere uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO SECONDO

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione

1. La funzione di indirizzo e programmazione consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari.

Articolo 4 - Principi informativi dell'attività del soggetto gestore

1. In ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, le società partecipate hanno l'obbligo di seguire le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e devono pertanto:

- garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.Lgs 163/06;
- garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in attuazione dell'art. 18, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5 - Contratto di servizio

1. Il contratto rappresenta lo strumento fondamentale con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra Ente e Società affidatarie di servizi.
2. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione dei livelli qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà contenere apposite clausole sanzionatorie in grado di disciplinare eventuali casi di mancato o parziale conseguimento degli standard di servizio previsti.
3. Nell'attuazione di programmi/progetti di natura comunitaria il contratto di servizio può essere sostituito da convenzioni.

Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività

1. Gli strumenti con i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte dell'Amministrazione Provinciale sono identificati nello statuto delle società, nel contratto di servizio, nelle convenzioni, nel capitolato di servizio, nonché in atti di indirizzo e di vigilanza svolte dall'Ente Provincia in qualità di socio.

In particolare sono individuati quali strumenti di governance delle Società:

- a) Piano Strategico o Piano Industriale, con compiti di programmazione e gestione in tema di performance attese ed organizzazione, di validità triennale;
 - b) Budget Economico Preventivo Annuale e Nota annuale delle variazioni patrimoniali più rilevanti, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico delle Società e alla definizione preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra Ente e Società (controllo economico - patrimoniale);
 - c) Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo strategico e gestionale;
 - d) Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo economico - patrimoniale;
 - e) Clausole specifiche inserite nell'ambito dei Contratti di Servizio, capitolati e Convenzioni con finalità di controllo operativo, secondo le disposizioni dell'art. 5.
2. Con riferimento ai punti a) e b) del comma 1 le Società, acquisiti preventivamente specifici indirizzi dal socio, devono inviare all'Amministrazione Provinciale i documenti relativi per il loro inserimento nella seduta di Giunta Provinciale di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Annuale di cui all'art. 174 del T.U.E.L. La Giunta Provinciale approva le proposte o rimette le stesse alle Società per una nuova formulazione. In seguito all'approvazione in Giunta Provinciale i documenti di programmazione sono rimessi al Consiglio Provinciale per la loro adozione definitiva.

3. Con riferimento ai punti c) e d) del comma 1 le Società sono tenute a presentare alla Giunta Provinciale di norma entro il 31 luglio di ogni anno apposito report per la verifica del mantenimento dell'equilibrio economico e del conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate, riguardanti il primo semestre. La Giunta Provinciale prende atto con propria deliberazione ed assume eventuali decisioni correttive dell'andamento aziendale. Le Società sono tenute a presentare alla Giunta Provinciale una seconda rendicontazione di carattere consuntivo annuale, comprensiva dei documenti di bilancio di esercizio, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno. La Giunta Provinciale comunica al Consiglio Provinciale le risultanze per apposita deliberazione con indicazione di eventuali criteri correttivi della gestione.
4. I documenti di cui al comma 1, punti a) e b), hanno natura autorizzatoria dei rapporti gestionali fra Società ed Ente Provincia. Per esigenze non previste e per l'ottimizzazione dell'azione amministrativa, è fatta salva la possibilità per i dirigenti dell'Ente, previa motivata comunicazione alla Giunta Provinciale, di proporre convenzioni o affidare servizi la cui copertura finanziaria è già assicurata dagli interventi di bilancio approvato, ovvero nell'ambito di convenzioni già stipulate.
5. In caso di necessità o urgenza al fine di dare pronta attuazione a programmi/progetti comunitari, la Giunta Provinciale può individuare nelle Società i soggetti attuatori o di supporto alla attività degli uffici, dando in ogni caso e tempestivamente comunicazione al Consiglio Provinciale.

Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione

1. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari delle società controllate dalla Provincia sono approvati, previa espressione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'assemblea appositamente convocata dagli amministratori.

Art. 8 - Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina degli amministratori ai sensi degli artt. 2383 e 2449 c.c., previa verifica dei requisiti richiesti per l'amministratore interessato e del relativo curriculum che dovrà essere allegato all'atto di nomina. L'atto di nomina dovrà indicare gli obiettivi generali del mandato, l'obbligo al rispetto del presente regolamento, le procedure per l'eventuale revoca.

Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme di codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.

2. Nel procedere alle nomine, il Presidente deve tener conto delle specifiche qualificazioni che assicurino l'attitudine a svolgere il mandato con adeguata competenza.

Il soggetto nominato è tenuto a presentare il curriculum personale ed una attestazione sottoscritta di accettazione:

- dell'incarico;
- degli obiettivi generali del mandato;

- dell'obbligo del rispetto del presente regolamento.

Le nomine dovranno essere accettate entro 10 giorni dalla comunicazione scritta.

3. Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dal presente regolamento anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 – comma 3. Gli incarichi possono essere altresì revocati quando ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori provinciali ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Provincia.
4. Ai sensi dell'art.71, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 non può essere nominato amministratore delle società a capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori

1. Il Presidente della Provincia, provvede alla nomina del collegio dei sindaci revisori ai sensi degli artt. 2477 e 2449 c.c. tenendo anche conto delle indicazioni fornite in merito dal Consiglio Provinciale. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme di codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.
2. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO TERZO

LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Articolo 10 - Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 6. In particolare si esplica nei seguenti momenti:
 - a) Controllo ex ante per la verifica preventiva degli obiettivi strategici e gestionali delle Società realizzato con l'analisi dei documenti di cui al comma 1 punto a) dell'art. 6;
 - b) Controllo concomitante per la verifica in corso di gestione delle performance delle Società realizzato con i documenti di rendicontazione semestrale di cui al comma 1 punto c) dell'art. 6;
 - c) Controllo ex post per la valutazione a consuntivo della performance complessiva delle Società realizzato mediante verifica dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Articolo 11 - Controllo operativo

1. Il controllo operativo viene svolto dagli uffici dell'Ente che procedono agli affidamenti dei servizi, tenuto conto dei dettagli operativi da specificare in ciascun contratto o convenzione di cui all'art. 6, comma 1, punto e).

2. Qualora, si evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto/convenzione ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti organi societari delle Società, si configurano le condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 12 - Controllo economico patrimoniale

1. Il controllo economico patrimoniale è finalizzato a verificare il grado di conseguimento da parte delle Società dell'equilibrio economico-patrimoniale. Il controllo è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 6. In particolare si esplica nei seguenti momenti:
 - a) Controllo ex ante finalizzato alla verifica preventiva dell'equilibrio economico e patrimoniale delle Società con l'analisi dei documenti di cui al comma 1 punto b) dell'art. 6;
 - b) Controllo concomitante finalizzato alla verifica in corso di gestione delle performance economiche e patrimoniali delle Società con la verifica dei documenti di rendicontazione semestrale di cui al comma 1 punto d) dell'art. 6;
 - c) Controllo ex post finalizzato alla valutazione a consuntivo della performance economico patrimoniale complessiva delle Società con la verifica dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Articolo 13 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale

1. I controlli di cui agli artt. 10, 11 e 12 saranno svolti da apposito ufficio istituito in staff presso il Segretario Generale, con atto di quest'ultimo.
2. Le società sono tenute a fornire a tale ufficio ed alla Ragioneria Generale i dati richiesti ai fini del presente regolamento e del rispetto delle norme di legge.
3. Le società sono altresì tenute a fornire, se richieste, informazioni e documenti agli Organi del Consiglio Provinciale e in particolare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto della Provincia.
2. Per l'esercizio 2011, le disposizioni di cui agli art. 10 e 12 si applicano in quanto compatibili.
3. Al presente Regolamento si adeguano gli statuti delle Società di cui all'art. 1 entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.